

Ora le conseguenze del divieto mi parvero tanto gravi da richiedere un affidamento preciso per quelle Provincie che in qualche maniera il vuoto che si fa con quest'articolo, sarà riempito.

L'onorevole ministro mi assicura che il Governo assume l'impegno di provvedere nel modo da me indicato; ed io non ho ragione di dubitare di quest'affidamento, e mi acquieto.

Raccomando, però, all'onorevole ministro di procedere il più rapidamente che sia possibile anche per temperare l'effetto sgradevole che produrrà in quelle Provincie codesta disposizione.

Bisogna che il provvedimento che noi invociamo sia simultaneo all'attuazione di questa legge e conforme ai dettami dell'articolo 26 della legge del 1890, cioè che in ogni Provincia vi devono essere anche due Istituti, l'Istituto nazionale e un Istituto locale.

Detto questo, farò una seconda raccomandazione al ministro, che ringrazio di aver risposto con tanta cortesia e tanta premura alla nostra domanda, ed è di guardare se non convenga tener conto della proposta degli onorevoli Fili-Astolfone, Palizzolo e Nicolosi, almeno in forma di disposizione transitoria. Non si può, onorevole ministro, passare da un sistema di esagerata larghezza ad un sistema di assoluto divieto. Oggi, come dissi, nelle Provincie meridionali operano tre crediti fondiari, uno dei quali, il Banco di Napoli, larghissimamente. Con questo divieto, i due che operano più largamente vanno a cessare. Cessino, e sarà bene per gl'Istituti, ma fate che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avvenga senza scosse e senza danni.

Io non voglio suggerire al Governo nessun temperamento. Sia quello proposto dagli onorevoli nostri colleghi, opportunamente modificato e corretto, od altro, poco importa, ma che vi debba essere una disposizione transitoria che temperi l'asprezza di questo passaggio, lo credo assolutamente indispensabile.

Me ne rimetto al ministro ed alla Commissione, la quale avendo fatto un'opera buona, è interessata a far sì che il divieto non produca effetti disastrosi.

Non ho altro da dire. Prendendo atto delle dichiarazioni precise del Governo, ritiro la mia proposta aggiuntiva, confidando che contemporaneamente all'abolizione proclamata da questa legge sia adottato un provvedimento

per le Provincie del Mezzogiorno e siciliane che sopperisca almeno in parte al vuoto che il credito fondiario fa nell'esercizio dell'articolo che stiamo per votare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo che ha presentato il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Balenzano, Visocchi, De Salvio, Placido, De Martino, De Nicolò, Pugliese, Torraca, Branca, Materi, Flausti, Serena, De Bernardis, Tripepi, Giusso, Casilli, Sorrentino, Falconi:

« È data facoltà al Governo del Re di autorizzare i Banchi meridionali ad emettere obbligazioni fruttifere con interesse non maggiore del 5 per cento, per la liquidazione delle immobilizzazioni, con le norme da stabilirsi con Decreto Reale, sulla proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio. »

Grippo. Dichiaro che, dopo l'assicurazione dell'onorevole ministro, che sarà presentato un progetto di modificazione alla legge sul credito fondiario, e dopo le modificazioni che sono state presentate d'accordo con la Commissione relativamente alle smobilizzazioni, non ha più ragione d'essere l'aggiunta che avevo proposto, e perciò la ritiro.

Raccomando, però, al Governo che provveda sollecitamente allo stato dell'amministrazione del Credito fondiario il giorno in cui cesserà di fare le nuove operazioni, perchè, diventato Istituto di stralcio, bisogna che regoli le sue relazioni con l'Istituto da cui è nato in ciò che riguarda le operazioni precedentemente compiute.

È mestieri, dunque, che questa materia venga disciplinata il più sollecitamente possibile, come raccomandava giustamente l'onorevole Chimirri, alle cui osservazioni completamente mi associo.

Presidente. Dunque l'onorevole Grippo e l'onorevole Chimirri hanno ritirato i loro emendamenti.

L'onorevole Balenzano aveva presentato insieme con gli onorevoli Tasca-Lanza e Serena, la seguente aggiunta:

« È autorizzato il Governo del Re a concedere per Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie napoletane e siciliane ad uno degli Istituti esercenti il Credito fondiario in virtù della legge 17 luglio 1890. »

La mantiene?